

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 1 marzo 2011, n. 1272.

È invalida l'autenticazione priva della firma del soggetto che autentica la sottoscrizione, pur in presenza della attuale formula attestante il compimento delle operazioni di autenticazione, il timbro tondo del comune ed il timbro tondo dell'assessore

Omissis.

II) nel merito:

- a) le invalidità che affettano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura non assumono un rilievo meramente formale posto che le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle firme dei presentatori delle liste, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della liste o delle candidature (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 6 luglio 2010, n. 4322);
- b) le firme sul modello di accettazione della candidatura a cariche elettive devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, delle formalità stabilite dall'art. 21 t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 23 luglio 2010, n. 4846);
- c) nel caso di specie è pacifico che la dichiarazione di accettazione della candidatura di ... era priva della sottoscrizione del soggetto incaricato della autenticazione della firma della candidata (assessore comunale...), ancorché in calce alla firma della candidata vi fosse la formula rituale attestante il compimento delle operazioni di autenticazione, il timbro tondo del comune di ... ed il timbro lineare dell'assessore;

Omissis.